

Circolare n. 27
26/07/2017

Ambiente.

D.M. 20 aprile 2017.

Tariffa Puntuale

Utenze.

Misurazione dei quantitativi di rifiuti.



Adobe Acrobat
Document

Facendo seguito alla precedente circolare dello scrivente Servizio, n. 26 del 25/07/2017, relativa ai criteri indicati dal D.M. 20 aprile 2017 atti a consentire un sistema di tariffazione puntuale, con la presente si illustrano ulteriori disposizioni di suddetto provvedimento, ai fini di completare la panoramica delle fondamentali novità introdotte.

Vanno preliminarmente indicate le definizioni contenute all'art. 2 del D.M. 20 aprile 2017 (il "Decreto"):

"utente": persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;

"utenza": unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;

"utenza aggregata": punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.

Con riguardo all'**identificazione delle utenze**, è previsto che la stessa avvenga mediante l'assegnazione a ciascuna utenza di un codice personale e univoco, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore con cui il rifiuto è conferito, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi punti di raccolta (ad es. i contenitori con limitatore volumetrico).

Il sistema di misurazione consente di identificare l'utenza che conferisce – mediante il codice identificativo associato all'utenza o all'utente – e di garantire la registrazione di ciascun singolo conferimento, nonché il momento del prelievo (art. 5 del Decreto).

Specifiche disposizioni (art. 3 del Decreto) sono inoltre state previste per garantire che trattamento, gestione e conservazione dei dati personali avvengano nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003); e per assicurare che le infrastrutture informatiche di rilevazione e gestione dei dati siano strutturate per garantire l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità, l'inalterabilità e la riservatezza dei dati dei sistemi e delle infrastrutture stesse.

Con riguardo alla **misurazione dei quantitativi** (art. 6 del Decreto), i sistemi di misurazione dovranno garantire la possibilità di determinare almeno il peso (con modalità diretta di pesatura) o il volume (in forma indiretta) della quantità di rifiuti urbani residui conferiti da ciascuna utenza.

La pesatura potrà essere effettuata a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta (attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco); oppure, per mezzo di un dispositivo in dotazione all'operatore nella fase di raccolta, o per mezzo di dispositivi integrati nei contenitori adibiti alla raccolta, oppure ancora presso un centro di raccolta rifiuti.

Nei casi di pesatura indiretta, specifici sistemi di valutazione (cfr. art. 6, comma 4, del Decreto) permettono di stimare il peso relativo **al volume** dei rifiuti conferiti, che è determinato dalle dimensioni del contenitore utilizzato (o dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico).

Conferimenti nel caso di utenze aggregate domestiche

Con riguardo alle utenze aggregate domestiche, risultando tecnicamente non fattibile o non conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze, è stabilita una disciplina ad hoc, per cui la quantità e/o i volumi attribuiti all'utenza aggregata potranno essere suddivisi tra le singole utenze sulla base del numero di componenti del nucleo familiare, secondo un criterio "pro capite", oppure sulla base di specifici coefficienti di normalizzazione.

Utenze non domestiche presenti in utenze domestiche aggregate

Per le utenze non domestiche presenti in utenze aggregate, è previsto che il rifiuto residuo debba essere conferito in maniera separata rispetto a quello conferito dalle utenze domestiche.

E' prevista però anche l'alternativa (conferimento non separato), in ordine alla quale i Comuni hanno facoltà di utilizzare i relativi coefficienti di produttività per rendere la tariffa quanto più possibile rappresentativa dell'effettiva produzione dell'utenza non domestica.

Si riallega, per comodità di riferimento, il D.M. 20 aprile 2017.